

(N. 2051)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato da una Commissione speciale della Camera dei deputati
nella seduta del 5 luglio 1957 (V. Stampato n. 2719)*

d'iniziativa dei Deputati **ERMINI** e **JERVOLINO** Angelo Raffaele

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L' 11 LUGLIO 1957

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel comune di Assisi, per quanto attiene al centro storico cittadino e ai castelli medievali di Armenzano, Tordandrea, Porziano, Palazzo, Petrignano, Sterpeto, Rocca Sant'Angelo, San Gregorio, Torchiagina, Mora, Castelnuovo, Beviglie, Tordibetto, Paganzano, Petrata, per un'area delimitata da un raggio di 50 metri dall'esterno delle mura civiche medievali e dalle mura dei singoli castelli, e al centro di Santa Maria degli Angeli per un raggio di 500 metri intorno alla Basilica omonima e nelle aree che si estendono per un raggio di 100 metri intorno ai restanti santuari, sono eseguiti a carico dello Stato:

a) il restauro e il consolidamento delle opere monumentali e d'arte;

b) la sistemazione o l'apertura delle strade di accesso ai Santuari ed ai monumenti storici francescani, nonchè quelle di allacciamento tra i medesimi.

Art. 2.

I proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale di lavori di cui all'articolo 4 hanno l'obbligo di provvedere alla sistemazione architettonica, e al consolidamento degli edifici di loro proprietà per la parte non di competenza dello Stato.

La necessità dei sopraddetti lavori, in relazione ai fini della presente legge, è dichiarata dal sindaco, sentiti i propri Uffici tecnici e sanitari e su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti.

Per i lavori di riparazione o di ripristino di parti architettoniche o decorative di edifici

che abbiano particolare interesse monumentale, artistico o storico, in stretta aderenza col carattere proprio della città e del territorio di Assisi, nonché per quelli di consolidamento e risanamento eventualmente occorrenti e che siano in diretta connessione coi primi, sarà concesso, a favore dei proprietari, un contributo dello Stato del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo predetto potrà essere elevato fino al 40 per cento qualora, trattandosi di restauri ad edifici di particolare interesse artistico, il costo dei lavori necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile.

Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco alla esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Qualora alla esecuzione si provveda di ufficio per inadempienza degli obbligati, il relativo contributo dello Stato sarà corrisposto al comune.

Art. 3.

Per le espropriazioni che si rendessero necessarie al fine di valorizzare singoli monumenti o santuari di particolare importanza, potrà essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo articolo 9.

Art. 4.

Entro il primo trimestre di ogni anno il comune propone al Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria un programma delle opere da eseguire nell'esercizio successivo. Il primo programma sarà proposto entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il Provveditore, su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti, comunica, entro i successivi tre mesi, le sue decisioni e, con suo decreto, approva il programma con le modificazioni del caso.

L'approvazione suddetta equivale, ove occorra, a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita appartamenti od occupa locali adibiti ad uso diverso da abitazione, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza amministrativa e con la procedura prevista dall'articolo 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, assegnando agli sfrattati alloggi o locali idonei di nuova costruzione o ricavati dal restauro di vecchi edifici.

Quanto alla misura del canone, resta ferma, per i casi di cui al comma precedente, la disposizione dell'articolo 10, secondo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Art. 6.

Il comune di Assisi è autorizzato a comprendere nei suoi piani particolareggiati e, in attesa di questi, nei programmi di cui all'articolo 4 della presente legge, anche l'espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra, il comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono o meno essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano regolatore, dei piani particolareggiati ed ai regolamenti vigenti del comune.

Il comune dovrà altresì notificare ai rispettivi proprietari quali aree verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione. Per tale vincolo sarà corrisposta ai proprietari una indennità con le norme della presente legge.

Art. 7.

Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge l'indennità dovuta ai proprie-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tari degli immobili è determinata per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato catastalmente, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzate ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della località, le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilità e le altre condizioni dell'edificio stesso.

Art. 8.

Per la sola determinazione della indennità di espropriazione degli immobili compresi nel piano particolareggiato si seguirà la procedura seguente:

a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Assisi, dispone perchè, in contraddittorio col comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza, e in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 7, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri o geometri della provincia di Perugia, determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità stessa;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere a cura dell'espropriante trascritto all'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti con l'articolo 7 della presente legge.

Art. 9.

Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti e alle relative espropriazioni, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 300 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

100 milioni	.	.	nell'esercizio	1957-58
150	»		»	1958-59
150	»		»	1959-60
200	»		»	1960-61
200	»		»	1961-62
200	»		»	1962-63
300	»		»	1963-64
300	»		»	1964-65
300	»		»	1965-66
400	»		»	1966-67

La suddetta somma sarà erogata con la seguente ripartizione annuale:

a) per lavori di cui all'articolo 1 tre quarti della somma;

b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'articolo 2, un dodicesimo della somma;

c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'articolo 3, due dodicesimi della somma.

Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere a), b), c) saranno autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con quello del tesoro, su proposta del Consiglio comunale di Assisi.

Le variazioni compensative tra gli stanziamenti di cui alle lettere *b)* e *c)* saranno autorizzate con decreto del Provveditore alle opere pubbliche dell'Umbria, su proposta del Consiglio comunale di Assisi.

L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per l'Umbria.

Le somme non impiegate in un esercizio vengono utilizzate nell'esercizio successivo.

In relazione ad esigenze tecniche dei lavori o alla opportunità di affrettare l'esecuzione dei medesimi, i programmi annuali di cui all'articolo 4 possono anche eccedere nell'ammontare della spesa la somma stanziata nell'anno. Per fronteggiare tale eccedenza è consentito di scontare e cedere in garanzia le annualità previste nei tre esercizi finanziari successivi a quello in corso.

Art. 10.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Assisi per i fini di cui alla presente legge mutui fino all'ammontare di lire 2 miliardi, da ripartirsi in 10 esercizi finanziari, con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.

I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi, e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale di Assisi, sentito il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria.

Art. 11.

Le somme mutate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune di Assisi per l'espletamento delle opere e degli interventi di cui alla presente legge e per quelle altre ritenute necessarie per lo sviluppo igienico, economico ed edilizio del comune stesso.

Per le suddette opere il comune di Assisi potrà avvalersi, nei limiti degli stanziamenti, dei contributi di cui all'articolo 3 o dei contributi contemplati dalle altre leggi vigenti.

Art. 12.

I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli precedenti do-

vranno essere approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria.

Art. 13.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e tutti gli altri Enti finanziari, che ne hanno la facoltà, sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, a proprietari che effettueranno le opere contemplate all'articolo 2 e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'Istituto mutuante, mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili, anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato.

L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante.

Le iscrizioni ipotecarie di cui al precedente comma sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

Art. 14.

Per consentire il libero sviluppo delle attività artigiane e di quelle industriali senza deturpare il carattere storico e monumentale e il paesaggio della città e del territorio di Assisi, il comune di Assisi, entro due anni dalla presente legge, designerà, d'intesa con la Sovrintendenza ai monumenti dell'Umbria, e in armonia con i piani particolareggiati e con il piano territoriale paesistico, le zone dove viene consentito lo sviluppo delle predette attività.

Dal momento della predetta designazione è fatto divieto di istituire ogni nuovo impianto artigiano o industriale in zona diversa.

Art. 15.

Allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte a termini dell'articolo precedente, sarà concesso alle im-

prese che istituiranno in queste ultime i loro impianti nel periodo di 5 anni dalla presente legge, l'esenzione da ogni imposta erariale provinciale e comunale e relative sovrimposte, per la durata di anni 10 dalla istituzione dell'impianto medesimo.

Art. 16.

Per i nuovi impianti alberghieri che saranno creati entro il periodo di 5 anni dalla pubblicazione della presente legge, competerà l'esenzione da ogni imposta e tributo erariale per la durata di anni 10 dalla data di apertura degli impianti medesimi. Tale esenzione si applica anche per il caso di ampliamento di impianti già esistenti, che superi per valore il 50 per cento di questi ultimi.

Art. 17.

Il beneficio di cui all'articolo precedente viene accordato ai nuovi impianti o agli ampliamenti nei limiti e con modalità che saranno indicati dal piano alberghiero da adottarsi con delibera del Consiglio comunale, su proposta del sindaco, sentite le categorie interessate.

Tale piano determinerà, tra l'altro, il numero dei posti letto ritenuto indispensabile. Le concessioni per nuovi alberghi o ampliamenti, in relazione col suddetto piano, saranno accordate dalla Giunta comunale per le attrezzature non superiori alla terza categoria e dal Consiglio comunale per quelle superiori.

Art. 18.

Nel perimetro di cui all'articolo 1, il reddito netto agli effetti dell'imposta sui fabbricati sarà determinato deducendo dal reddito lordo dei fabbricati medesimi, oltre alle detrazioni stabilite dalla legge, anche un ulteriore decimo del reddito stesso, a titolo di spese di riparazione, di manutenzione e di ogni altro onere o perdita eventuale.

In relazione alla concessione suddetta, i proprietari di fabbricati sono tenuti alla tempestiva esecuzione di ogni opera necessaria alla conservazione e manutenzione degli immobili.

Art. 19.

Gli edifici completamente nuovi, le sopraelevazioni e i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati radicalmente trasformati o in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure con completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisorii, pavimenti e soffitti, godranno di tutte le agevolazioni tributarie vigenti nel medesimo periodo di tempo, purchè l'esecuzione sia stata richiesta in applicazione della presente legge.

Art. 20.

I passaggi di proprietà al comune di Assisi, a seguito di espropriazione o di acquisto di immobili a norma della presente legge, sono soggetti al pagamento delle imposte fisse minime di registro e ipotecarie.

Sono salvi gli emolumenti dovuti al conservatore dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Art. 21.

Alla copertura della spesa di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto mediante riduzione corrispondente del fondo speciale iscritto al capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.

Art. 22.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le occorrenti variazioni.